

Edizione di venerdì 23 Giugno 2023

CASI OPERATIVI

Riorganizzazione societaria e profili elusivi

di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Quadro RU: credito di imposta gas e energia

di Laura Mazzola

ENTI NON COMMERCIALI

Il documento di valutazione rischi e lo sport dilettantistico

di Francesco Scrivano, Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

Rinuncia all'eredità: gli effetti sui debiti tributari del de cuius

di Luigi Ferrajoli

ACCERTAMENTO

Il valore della lite è al netto del provvedimento di autotutela formalizzato

di Gianfranco Antico

BEST IN CLASS

Best in class 2023 - Falco&Associati

di Giancarlo Falco

CASI OPERATIVI

Riorganizzazione societaria e profili elusivi

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Domanda

Ipotesi 1

EB Srl è una *holding* operativa la cui attività industriale è marginale.

EB controlla il 77,5% di PS SpA.

Il restante 22,5% è detenuto in quote uguali (7,5% cadauno) da tre persone fisiche D G C (Davide, Giuseppina, Cristina).

Le stesse 3 persone fisiche detengono in quote uguali (33,33% cadauno) la *holding* EB. Inoltre, detengono una terza società FB Srl (società industriale di piccole dimensioni) con le seguenti proporzioni: D 40%, G 30%, C 30%.

C, persona fisica, vorrebbe essere liquidata da tutte le società.

Prezzo concordato 2,5 milioni di euro complessivi; quasi tutto il valore è attribuibile all'attività industriale di PS SpA.

Si vorrebbe procedere nel seguente modo:

1) D/G/C rivalutano il 22,5% (7,5% cadauno) delle azioni di PS detenute direttamente a 1,5 milioni di euro attribuendo pertanto alla società il valore di 6,66 milioni di euro (la società ha un patrimonio netto al 31 dicembre 2021 di 20 milioni di euro e un utile netto stimato 2022 pari a 1,5/2 milioni di euro);

2) D/G/C vendono con pagamento posticipato le azioni di PS, rivalutate al punto precedente,

alla holding EB a 1,5 milioni di euro (ante questa operazione il valore iscritto nell'attivo di EB del 77,5% di PS era pari a 0,273 milioni di euro, ora quindi il totale della partecipazione iscritta ammonta a 1,773 milioni di euro);

3) D/G/C rivalutano il 90% (30% cadauno) delle quote di FB a 0,75 milioni di euro attribuendo pertanto alla società un valore di 0,83 milioni di euro (la società ha un patrimonio netto al 31 dicembre 2022 di 1,3 milioni di euro);

4) D/G/C vendono con pagamento posticipato le quote di FB, rivalutate al punto 3), alla holding EB a 0,75 milioni di euro;

a questo punto EB srl detiene il 100% di PS ed il 90% di FB

5) C vende con pagamento posticipato a D/G il suo 33,33% della *holding* EB a 1,75 milioni di euro. Il valore del 100% di EB viene determinato tenendo conto che ora la *holding* controlla il 100% di PS ed il 90% di FB, ma ha un debito di 2,25 milioni di euro. Ha quindi un attivo precedentemente valutato di 6,66 milioni di euro per il 100% di PS e di 0,75 milioni di euro per il 90% di FB e un passivo di 2,25 milioni di euro. Valore netto del 100% di EB di 5,16 milioni di euro che è circa pari ai 5,25 milioni di euro usati come riferimento in questa transazione;


6) PS delibera e distribuisce un dividendo di 2,25 milioni di euro ad EB. EB paga le azioni acquistate ai punti 2) e 4);

7) D/G con quanto ricevuto in precedenza, e aggiungendo una quota di fondi propri, pagano a C le quote acquistate al punto 5);


In conclusione, C riceve i complessivi 2,5 milioni di euro concordati (1,75 milioni di euro da D/G e 0,75 milioni di euro da EB Srl).

I passaggi descritti consentono di beneficiare della rivalutazione e del regime *pex* sui dividendi distribuiti da PS SpA alla *holding* EB Srl. L'operazione consente di liquidare un socio, ma anche di avere una struttura societaria diversa con la Holding EB Srl che detiene il 100% della PS SpA ed il 90% della FB Srl.

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO ANTE



ORGANIGRAMMA SOCIETARIO POST



Ipotesi 2

In alternativa C potrebbe vendere le partecipazioni in PS, FB e EB a D/G che pagano posticipatamente distribuendo dividendi dalle società appena vendute per procurarsi i fondi.

Questa operazione avrebbe costi fiscali maggiori in quanto i soci D/G per pagare la persona fisica C utilizzerebbero dividendi soggetti al 26% di ritenuta, cosa che non accade nell'ipotesi 1 prospettata. Questa ipotesi, oltre che essere fiscalmente più dispendiosa, non porterebbe all'assetto societario voluto poiché l'obiettivo è concentrare tutte le partecipazioni nella *holding* EB e non mantenere il controllo direttamente in capo alle persone fisiche (nell'ipotesi 2 la situazione societaria sarebbe la medesima di quella iniziale con un socio in meno).

Si ravvedono invece potenziali profili di elusività fiscale nell'ipotesi 1 preferita?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Quadro RU: credito di imposta gas e energia

di Laura Mazzola



All'interno del **quadro RU del modello Redditi SC 2023**, denominato "*Crediti di imposta concessi a favore delle imprese*", è prevista l'indicazione dei dati relativi agli **importi maturati dei nuovi crediti di imposta introdotti nel corso del 2022 e relativi a gas e energia**.

In particolare, come indicato all'interno delle istruzioni ministeriali collegate al modello, prevedono che i crediti di imposta, relativi alle imprese energivore e non, gasivore e non, siano indicati, in sezione I, mediante un **codice credito specifico**, distinto in relazione al trimestre di riferimento.

Con riguardo alle imprese energivore, il credito di imposta deve essere indicato con i seguenti codici credito:

- **O1**, relativo al I trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 15 D.L. 4/2022](#);
- **O2**, relativo al II trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 17/2022](#);
- **P3**, relativo al III trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022](#);
- **Q2**, per i mesi di ottobre e novembre 2022, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022](#);
- **Q8**, relativo al mese di dicembre 2022, ai sensi dell'[articolo 1, D.L. 176/2022](#);
- **R4**, relativo al I trimestre 2023, ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, L. 197/2022](#).

Per le **imprese non energivore**, i codici credito da utilizzare sono, invece, i seguenti:

- **O7**, relativo al II trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 3 D.L. 21/2022](#);
- **P5**, relativo al III trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022](#);
- **Q4**, per i mesi di ottobre e novembre 2022, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022](#);
- **R1**, per il mese di dicembre 2022, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.L. 176/2022](#);
- **R5**, relativo al I trimestre 2023, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, L. 197/2022](#).

Per quanto concerne le **imprese gasivore**, le istruzioni prevedono i seguenti codici di credito:

- **P9**, relativo al I trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 15.1 D.L. 4/2022](#);
- **O3**, relativo al II trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 5 D.L. 17/2022](#);
- **P4**, relativo al III trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022](#);
- **Q3**, per i mesi ottobre e novembre 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022;
- **Q9**, per il mese di dicembre 2022, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.L. 176/2022](#);
- **R6**, relativo al I trimestre 2023, ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, L. 197/2022](#).

Le **imprese non gasivore**, invece, devono utilizzare i seguenti codici di credito:

- **O8**, relativo al II trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 21/2022](#);
- **P6**, relativo al III trimestre 2022, ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022](#);
- **Q5**, per i mesi di ottobre e novembre 2022, ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022](#);
- **R2**, per il mese di dicembre 2022, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.L. 176/2022](#);
- **R7**, relativo al I trimestre 2023, ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, L. 197/2022](#).

Si riporta di seguito una tabella sinottica che schematizza l'indicazione del codice a seconda del periodo di riferimento e della tipologia di impresa.

Periodo di riferimento	Imprese energivore	Imprese non energivore	Imprese gasivore	Imprese non gasivore
I trimestre 2022	O1	–	P9	–
II trimestre 2022	O2	O7	O3	O8
III trimestre 2022	P3	P5	P4	P6
Ottobre e novembre 2022	Q2	Q4	Q3	Q5
Dicembre 2022	Q8	R1	Q9	R2
I trimestre 2023	R4	R5	R6	R7

Tali crediti possono essere **utilizzati in compensazione all'interno del modello F24**, utilizzando gli specifici codici tributo e nel rispetto dei limiti temporali previsti.

In alternativa, il credito può essere **ceduto dietro presentazione di apposita comunicazione nei termini richiesti**.

In particolare, le istruzioni ministeriali precisano che:

- in caso di cessione del credito di imposta, deve essere indicato, all'interno del **rigo RU9**, colonna 1, l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle entrate;
- i cessionari devono indicare, all'interno del **rigo RU3**, l'ammontare del credito ricevuto.

ENTI NON COMMERCIALI

Il documento di valutazione rischi e lo sport dilettantistico

di **Francesco Scrivano, Guido Martinelli**



La prossima entrata in vigore del **D.Lgs. 36/2021** determina un radicale cambiamento della disciplina in materia di “lavoro sportivo”, che produce, per quanto di nostro interesse oggi, **difficoltà interpretative ed operative nel coordinamento della novella con le molteplici normative poste a tutela del lavoratore**, che non tengono invece conto della specificità del lavoro sportivo riconosciuta sia dall'[articolo 5](#) della legge delega (L. 86/2019) che dal già citato decreto delegato.

L'introduzione normativa di una categoria unica di “**lavoratore sportivo**”, autonomo, subordinato o parasubordinato, superando la previgente distinzione tra professionismo e dilettantismo e la qualificazione avversata dalla Cassazione ma comunque assai diffusa di reddito diverso, produce che, fermi i prestatori dotati di partita Iva, che svolgono le loro prestazioni in autonomia producendo un reddito di lavoro autonomo, tanto i **lavoratori subordinati** dello sport quanto i **co.co.co.** di cui all'[articolo 28](#) e [37 D.Lgs. 36/2021](#) **produrranno redditi di lavoro subordinato o agli stessi parificato e non più redditi diversi**.

Questa nuova qualificazione dei rapporti determina, inevitabilmente, diverse implicazioni sul piano operativo, ossia l'ammontare degli obblighi normativi a cui sono sottoposte le ASD e le SSD affinché le stesse si possano considerare in regola.

Una prima difficoltà riguarda **il coordinamento della nuova disciplina dello sport con il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, in particolare con la **valutazione dei rischi** a cui è tenuto il datore di lavoro.

In altre parole, se teniamo in considerazione che per lavoratore sportivo, a norma dell'[articolo 25 D.Lgs. 36/2021](#) s'intende anche “*l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara*”, **effettuare in concreto una valutazione dei rischi**, ossia una “*valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare*

il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” rappresenta una criticità di non poco conto all’interno degli ambienti sportivi.

Invero, i rischi a cui sono sottoposti gli atleti o comunque i soggetti che dello sport ne fanno un mestiere sono ontologicamente opposti e diversi rispetto a quelli che si configurano all’interno di un’azienda “tradizionale”, in quanto si potrebbe considerare che l’infortunio, si pensi ad una slogatura, una frattura o semplicemente ad una tendinite, sono in qualche modo intrinseci all’attività sportiva stessa ed accettati come normali da parte di chi la pratica (quello che in teoria si definisce il rischio consentito).

In altre parole, il soggetto che pratica sport in qualche modo **si assume – tacitamente – il totale rischio di incorrere in un infortunio** derivante dallo svolgimento dell’attività stessa, non soltanto nello svolgimento in senso stretto, ossia nell’esercizio individuale dello sport, ma anche in caso di attività svolta con un altro soggetto, o in gruppo, ad esempio un infortunio può essere arrecato da un compagno di squadra, oppure in una competizione dall’avversario.

Allo stesso modo dicasi per gli allenatori, gli istruttori e i tecnici. **Fino ad oggi lo spartiacque è stato il rispetto delle norme tecniche della disciplina sportiva praticata: sarà ancora questa la chiave di lettura dei futuri infortuni risarcibili?**

In un simile contesto adeguare un obbligo di valutazione dei rischi, nonché adottare specifici DPI (dispositivi di protezione individuale) e misure atte a ridurre l’incorrere della verifica di infortuni, per certi versi, appare piuttosto complesso, ma comunque imposto dalla normativa di Legge.

Anche qui saranno sufficienti le protezioni previste dai regolamenti federali?

Non soltanto in termini operativi, ma anche e soprattutto in termini economici, si pensi al **premio Inail** a cui saranno sottoposte le Asd e Ssd, nonché, vista la frequenza di interruzione dell’attività lavorativa di un atleta dovuta ad infortuni (si pensi banalmente ad un atleta di pugilato o kickboxing, o ancora di ginnastica artistica), ciò comporterà notevoli oneri anche in capo agli stessi Enti assicurativi privati.

Ma al di là di queste considerazioni, il vero fulcro della questione si riconduce ad una semplice domanda: **in che modo può adeguarsi una Asd e Ssd alla normativa sulla sicurezza del lavoro?**

Le considerazioni, a questo punto, sono molteplici.

In un’ottica di iniziale valutazione è necessario individuare e circoscrivere nell’ambito sportivo la definizione di infortunio, ossia quale “lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa”. Questa definizione può essere applicata nel mondo dello sport?

E ancora, sulla definizione di rischio, quale soglia di tollerabilità si può applicare nello

svolgimento del lavoro sportivo?

Analogamente avviene per le misure di protezione e di prevenzione che le Asd e Ssd dovranno adottare al fine di **ridurre il rischio, così inteso, di infortunio o malattia professionale**, nonché nell'inquadrare e circoscrivere la responsabilità a cui sono tenuti a rispondere i datori di lavoro.

Tali aspetti necessiterebbero, peraltro, anche di una presa di posizione da parte del dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e delle Federazioni nazionali (oltre che degli Enti di base), ponderata sulle singole attività sportive e sui Regolamenti che ne governano le funzioni, ciò in quanto **il rischio insito nell'attività dovrà essere valutato in base ai canoni cui i rispettivi praticanti si ispirano e che sono approvati dagli enti pubblici di governo e controllo del sistema stesso.**

ACCERTAMENTO

Rinuncia all'eredità: gli effetti sui debiti tributari del de cuius

di Luigi Ferrajoli



La **responsabilità degli eredi** per i **debiti tributari** del *de cuius* presuppone l'**assunzione della qualità di erede** e, quindi, l'**accettazione anche tacita dell'eredità** da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all'eredità.

Pertanto, il **chiamato** all'eredità che abbia validamente **rinunciato all'eredità**, tenuto conto dell'**effetto retroattivo** che la dichiarazione di rinuncia possiede ai sensi dell'[articolo 521 cod. civ.](#), **non può essere chiamato a rispondere del debito tributario del de cuius**, neppure nel caso in cui tale debito risulti da un avviso di accertamento notificato al chiamato all'eredità **dopo l'apertura della successione** e divenuto **definitivo per mancata impugnazione** da parte dello stesso chiamato all'eredità.

Questo è il principio che è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella **sentenza n. 37064/2022**.

Nell'ordinamento vigente l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili *ex lege* o *ex testamento*, ma soltanto l'acquisto della qualità di **chiamato all'eredità**: soltanto ove avvenga l'**accettazione**, anche tacita, il chiamato si considera erede (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 11832/2022).

Da ciò consegue che, nell'ipotesi in cui l'**Agenzia delle Entrate** agisca nei confronti del preteso erede per **debiti tributari** del *de cuius*, **incombe sulla stessa**, in applicazione del principio generale di cui all'[articolo 2697 cod. civ.](#), l'**onere di provare** l'assunzione da parte del contribuente nei confronti del quale ha agito della **qualità di erede**, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, **non essendo prevista alcuna presunzione** in tal senso, ma consegue solo all'**accettazione dell'eredità, espressa o tacita**, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un **elemento costitutivo del diritto alla riscossione** dei debiti tributari del *de cuius* nei confronti del soggetto accertato nella predetta qualità di erede (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 9186/2022).

Peraltro, deve essere considerato che, in base all'[articolo 521 cod. civ.](#), **“chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”**; con la conseguenza che, **per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente** – cioè a far data dall'apertura della successione (articolo 456 cod. civ.) – **l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario**.

Pertanto, appare evidente che **condizione imprescindibile** affinché possa sostenersi l'obbligazione del chiamato all'eredità a rispondere dei debiti ereditari è che questi abbia accettato (e, quindi, acquistato) l'eredità (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 13639/2018; Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 24317/2020).

Infatti, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, **non si può considerare erede**, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia: la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'[articolo 521 cod. civ.](#) e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunciare all'eredità viene **considerato come mai chiamato alla successione** e non deve più essere annoverato tra i successibili.

Inoltre, chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37064/2022, **non è possibile sostenere che la notifica di un avviso di accertamento al chiamato all'eredità**, che, non avendo ancora accettato l'eredità, è ancora legittimato a rinunciarvi, **possa avere l'effetto di precludergli questa possibilità che gli è riconosciuta direttamente dalla legge**.

La notifica dell'avviso di accertamento costituisce pur sempre un **provvedimento amministrativo**, di per sé **non idoneo ad incidere sul presupposto impositivo**, che quindi non può acquistare il valore vincolante tipico della definitività nei confronti di un soggetto, solo **potenzialmente legittimato passivo dell'imposta**, nel momento in cui venga accertato che tale potenzialità sia rimasta tale ed anzi sia definitivamente venuta meno.

Del resto, è necessario evidenziare che l'Amministrazione finanziaria non è priva degli strumenti volti a **fronteggiare l'incertezza** nella realizzazione della **pretesa impositiva** derivante dal protratto stato di delazione ereditaria, spettando ad essa, come a tutti i creditori ereditari, la **potestà di far fissare ai chiamati all'eredità un termine per l'accettazione** ([articolo 481 cod. civ.](#)) ovvero di far nominare un **curatore dell'eredità giacente** ([articolo 528 cod. civ.](#)).

Così come spetta alla stessa Amministrazione, una volta intervenuta la **rinuncia**, il diritto di eventualmente **impugnarla** in presenza dei presupposti ex [articolo 524 cod. civ.](#).

Pertanto, l'avviso di accertamento notificato ai chiamati all'eredità che hanno rinunciato alla stessa eredità, **quand'anche non impugnato nei termini e divenuto definitivo, non può giustificare alcuna azione di riscossione nei confronti dei chiamati all'eredità**, in quanto l'intervenuta rinuncia ha **impedito all'avviso di accertamento in questione di assumere definitività** ed efficacia preclusiva sul punto specifico della **riferibilità soggettiva** dei debiti tributari del *de cuius* ai chiamati rinuncianti e, per ciò solo, della loro **legittimazione passiva** in veste di **successori a titolo universale**.

Riferibilità soggettiva e legittimazione passiva che, appunto, non possono discendere che dal conseguimento della qualità di eredi (per effetto dell'accettazione dell'eredità).

È, quindi, legittima l'impugnazione della cartella da parte dei chiamati all'eredità loro notificata sulla base di un avviso di accertamento, per far valere l'**insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti del *de cuius* in quanto rinuncianti all'eredità** da questi dismessa.

ACCERTAMENTO

Il valore della lite è al netto del provvedimento di autotutela formalizzato

di **Gianfranco Antico**



La definizione agevolata, disciplinata nei [commi da 186 a 205](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, permette di **definire le controversie**, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti – alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, **ossia al 1° gennaio 2023** – in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al **valore della controversia** e **differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio**.

Il [Provvedimento prot. n. 30294 del 01.02.2023](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, fornendo le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti.

Possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di **natura impositiva**, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti **atti meramente riscossivi**.

Non sono definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, **le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile**.

Come abbiamo visto, **il costo della chiusura** è ancorato al valore della controversia e diversificato in relazione allo stato del giudizio:

- **100%**, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, il ricorso in primo grado sia stato notificato all'Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato in Corte di giustizia

tributaria provinciale;

- **90%**, in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 1° gennaio 2023, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
- **40%**, nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
- **15%**, nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado;
- **5%**, nel caso in cui la controversia sia pendente innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Atteso che, con riferimento all'istituto della mediazione, **il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica**, entro il quale deve essere conclusa la procedura e che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni, qualora alla data del 31 dicembre 2022 **risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione**, lo stesso deve considerarsi **improcedibile**, quindi non valorizzabile processualmente.

Pertanto, nell'ipotesi considerata, il contribuente può definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia (**così la [circolare 6/E/2023](#)**).

Come precisato dalla [circolare 2/E/2023](#), sulla falsariga dei chiarimenti forniti dalla [circolare 6/E/2019](#), in relazione alla vecchia definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, introdotta dall'articolo 6 D.L. 119/2018, conv. con modif. dalla L. 136/2018, ai fini della determinazione dell'effettivo valore della controversia, **vanno comunque esclusi** gli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di **parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela** da parte dell'ufficio, **formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento**.

Ciò sta a significare che un provvedimento di autotutela adottato nel rispetto **dell'articolo 2 D.M. 37/1997**, recante le norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria (errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell'imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente presentata, non oltre i termini di decadenza; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione), **prima della data di presentazione della domanda, abbassa il valore della lite**, posto che l'eventuale illegittimità è **ab origine**.

BEST IN CLASS

Best in class 2023 - Falco&Associati

di **Giancarlo Falco**



Nella splendida cornice di Villa Erba a Cernobbio si è svolta la seconda edizione di [Best In Class](#), iniziativa organizzata da TeamSystem ed Euroconference che seleziona i 100 migliori commercialisti e consulenti del lavoro che si contraddistinguono per la loro capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore, sia per il proprio studio sia per l'economia del Paese.

Lo studio Falco&Associati ha avuto l'onore di essere stato selezionato tra i vincitori della categoria **Innovazione digitale**, che premia tutti gli studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l'innovazione, sia al loro interno sia nella collaborazione con i clienti.

Negli ultimi anni Falco&Associati ha scelto di andare incontro alle nuove esigenze dei clienti, attuali e potenziali, proponendo un'offerta più articolata e integrata rispetto alle prestazioni del commercialista classico. Le PMI italiane, infatti, sono per lo più caratterizzate da una forte presenza della famiglia nella gestione imprenditoriale e da una ridotta presenza di *management* qualificato, con, come conseguenza, una ridotta attitudine alla pianificazione e alla programmazione delle scelte aziendali.

L'attuale contesto competitivo, però, richiede forte capacità di analisi e controllo sia per le novità legislative che impongono un adeguato assetto organizzativo e di controllo, sia soprattutto per la comunità degli stakeholder esterni che esigono dalle imprese trasparenza nelle informazioni e rispetto di una governance aziendale adeguata per il presidio dei principali rischi aziendali.

È necessaria, dunque, la strutturazione di un percorso di crescita interno che vede i passaggi essenziali nell'introduzione di sistemi informativi adeguati, la definizione di modelli di procedure di compliance, il graduale inserimento di figure manageriali che affiancano la famiglia nei ruoli chiave.

Falco&Associati interviene in questo processo, affiancando la direzione d'impresa con un supporto esterno in grado di fornire risposte e consigli nelle scelte quotidiane e nei momenti cruciali della vita aziendale attraverso un approccio "business oriented" ed orientato ai processi aziendali, su cui sono organizzati i diversi gruppi di lavoro, con competenze specifiche nelle aree *Tax, Accounting e Finance*.

Nell'ambito **dell'innovazione digitale**, lo studio Falco&Associati è impegnato negli ultimi anni nell'utilizzo di strumenti software e di intelligenza artificiale nell'organizzazione anche dei servizi di consulenza ordinaria, con la *vision* di ritenere la **certificazione del processo fiscale** un elemento determinante per la valorizzazione della funzione tax nella governance d'impresa.

In questo senso, l'automazione delle attività ripetitive e manuali e la creazione di un ambiente realmente interconnesso può aiutare a semplificare i processi fiscali, con l'obiettivo di convertire l'attività di mera intermediazione dei flussi telematici con l'Agenzia delle entrate in attività di analisi e controllo del dato, finalizzato a una migliore pianificazione degli accadimenti aziendali e in linea con gli standard di trasparenza richiesti dal mercato.

Questo approccio ha avuto una sua applicazione tangibile grazie all'esperienza del c.d. superbonus, che ha consentito a Falco&Associati – grazie alla *partnership* con una *start up* innovativa che sviluppa soluzioni per automatizzare, semplificare e velocizzare le attività aziendali – di iniziare concretamente a utilizzare l'I.A. per snellire i tanti dati di input richiesti dalla normativa vigente nelle comunicazioni obbligatorie previste per l'emissione del visto di conformità.

In particolare, il progetto presentato all'evento è quello dell'utilizzo di un **Robot AI, progettato per eseguire il flusso operativo delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate** e che, concretamente, raccoglie i dati dai fogli *excel* predisposti dai consulenti dello studio in condivisione con i clienti (condomini e/o imprese) e compila in completa autonomia le varie sezioni dei dichiarativi fiscali, con eventuali segnalazione di errori e anomalie.

L'ausilio dell'intelligenza artificiale, dunque, ha snellito notevolmente l'attività di imputazione dati da parte dei nostri consulenti, ha ridotto altresì in maniera drastica le probabilità di errori formali che spesso accompagnano le attività più routinarie e, soprattutto, ha consentito di dedicare maggior tempo ad affiancare il cliente nelle fasi del processo a maggior valore aggiunto.

Tale approccio, inoltre, si è rilevato determinante anche per aiutare il cliente nella fase finale di cessione del credito, con un approccio che ha rappresentato di fatto una sorta di "**due diligence ex ante**" in piena sinergia con gli standard richiesti dai grandi operatori del mercato.

Questa esperienza ha determinato una riduzione del rischio fiscale per i nostri clienti e, a nostro avviso, può rappresentare un metodo efficace da ampliare anche in contesti diversi rispetto a quello del c.d. superbonus, con l'obiettivo di arrivare a **implementare nelle PMI un sistema di certificazione dell'intero processo fiscale, arrivando a costruire quel Tax Control**

Framework, che oggi è a esclusivo appannaggio delle imprese di grandissime dimensioni ma che potrebbe, invece, diventare uno strumento di *governance* fondamentale ed efficace anche per le PMI.

Il fatto che tale progetto sia stato apprezzato e riconosciuto in un contesto così prestigioso quale il Best in Class 2023 – che è stata, a prescindere dal riconoscimento ricevuto, una fantastica occasione di crescita e confronto professionale tra eccellenze provenienti da tutta Italia – ha rappresentato un motivo di grande orgoglio per tutti noi e ci spinge a implementare nuovi progetti, continuando a focalizzarci sullo sviluppo della **contaminazione tra la funzione tax e le nuove tecnologie**: elemento a nostro avviso imprescindibile per la crescita delle imprese e dei professionisti che le assistono.